



**TORINO, 2 marzo 2024**

*Sala riunioni del Pacific Hotel Fortino*

*Strada del Fortino n. 36,*

**CONVEGNO NAZIONALE U.N.A.S.C.I.**  
**in occasione della XXV Assemblea Nazionale**

***“Il tecnico al centro del sistema sportivo ed educativo.”***

**“Il tecnico sportivo e le novità della riforma.”**

**Relazione di:**

**Maria Alessandra PARIGI**

Torino, commercialista e consulente del lavoro

Scegliere di essere un tecnico sportivo significa coltivare la propria passione per lo sport e “Fare della propria passione un lavoro.

Il Tecnico Sportivo è un atleta e un professionista, che vanta non solo delle solide basi tecniche in tutti i principali sport individuali e di squadra, ma anche delle competenze avanzate di gestione e marketing.

Dunque, può scegliere di specializzarsi nel settore agonistico (come preparatore, coach, trainer); oppure di dare inizio ad una carriera manageriale (come gestore di impianti, team-manager, direttore sportivo); o ancora lanciarsi nella comunicazione digitale sportiva (diventando sport blogger, responsabile della fan experience, sport social media manager).

In generale il Tecnico sportivo può:

- lavorare nel mondo dello sport come allenatore, preparatore fisico, preparatore atletico e tecnico sportivo;
- acquisire competenze e conoscenze per allenare e preparare gli atleti per le competizioni;
- imparare a pianificare e programmare gli allenamenti, valutare la condizione fisica degli atleti, monitorare i loro progressi e adattare i programmi di allenamento in base alle esigenze;
- imparare a gestire le problematiche psicologiche degli atleti;
- imparare a gestire una squadra durante le competizioni.

Il complesso dei Decreti relativi al Lavoro Sportivo essenzialmente conferma le qualifiche che già erano considerate idonee all’insegnamento presso associazioni e società dilettantistiche riconosciute dall’ordinamento sportivo, ovvero le figure del Tecnico Sportivo, del Diplomato Isef e del Laureato in Scienze Motorie. Per le ultime due apporta tuttavia l’importante istituzione della figura professionale del “Chinesiologo” (art. 41 e 42 del D. Lgs 36/2021 e successive modifiche).

L’istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative FSN, dalle DSA o dagli EPS anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP. Per “specifica disciplina” si fa riferimento all’elenco approvato dal CONI, poi incluso nell’attuale registro RAS (Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche) e consultabile a questi link:

- <https://www.sport.governo.it/media/2110/discipline-sportive.pdf>
- [https://www.coni.it/images/registro/cose\\_registro/2017\\_02\\_14\\_DISCIPLINE\\_SPORTIVE\\_AMMISSIBILI\\_NEL\\_REGISTRO.pdf](https://www.coni.it/images/registro/cose_registro/2017_02_14_DISCIPLINE_SPORTIVE_AMMISSIBILI_NEL_REGISTRO.pdf)

Una importante annotazione è il carattere di “autonomia” riconosciuto agli EPS, per il quale “gli attestati e le qualifiche conseguite hanno valore nell’ambito associativo dell’Ente”; nella pratica quindi vi è la possibilità di un EPS di riconoscere o non riconoscere la qualifica rilasciata da EPS differente, e quindi richiedere specifiche conversioni o aggiornamenti per rilasciare titolo analogo ma non va dimenticata tale problematica se vista in collegamento alle norme per il lavoro sportivo e lo sviluppo di CCNL ad hoc che terranno conto delle mansioni e dei livelli di qualifica.

Dal punto di vista contrattuale e fiscale il tecnico sportivo non configura una figura professionale assimilabile al “lavoro autonomo” tout court (vedasi la circolare 1/12/2016 dell’Ispettorato del Lavoro) tale da portare a un obbligo di regime Iva. Pertanto, il diploma di tecnico sportivo rilasciato da una Federazione o EPS è un requisito che certifica la competenza del tecnico ma non lo obbliga alla apertura della partita IVA se non in presenza di altri elementi cogenti. La scelta di inquadramento come co.co.co sportivo, lavoratore autonomo o subordinato è determinata dalle effettive modalità delle prestazioni.

Già a partire dagli anni ’50 del secolo scorso si è sempre stati in attesa di un “Testo unico per lo sport”, e fino al 2019 si è in realtà assistito a una legislazione sporadica e discontinua, a figure promesse e poi sparite (chi ha memoria della “società sportiva dilettantistica lucrativa?”), a norme introdotte nell’ordinamento sempre in via emergenziale e non attraverso un più ampio disegno sistematico. Inevitabile che, in questo panorama, giurisprudenza e soprattutto documenti di prassi, abbiano dovuto spesso sopperire alle carenze e alle imprecisioni, con effetti non sempre in armonia con il sentire degli operatori del mondo sportivo.

Certamente non a quelle di coloro che si attendevano il sopra ricordato “Testo Unico per lo Sport”, sulla falsariga del Codice del Terzo Settore, dal momento che la tecnica legislativa è stata quella di frammentare in più decreti la regolamentazione della materia. Come è noto, infatti, dalla legge delega per lo sport sono scaturiti 5 decreti legislativi (e non più 6, come inizialmente previsto) sui quali sono poi intervenute le significative modifiche introdotte con i due “correttivi” succedutisi tra ottobre 2022 e agosto 2023. Se poi i decreti, nel loro complesso, abbiano rispettato le indicazioni della legge delega e delineato con sufficiente chiarezza le nuove regole di funzionamento del sistema, e soprattutto se tali regole rispondano alle aspettative di chi vi opera, è giudizio che va rimesso a valutazioni successive. Un aspetto però da non sottovalutare riguarda i benefici fiscali riservati ai tecnici sportivi. È importante sottolineare che, per accedere a questi vantaggi, non c’è l’obbligo che il tesserino tecnico sia dello stesso ente affiliante della struttura dove si opera. Questa flessibilità garantisce ai tecnici sportivi una maggiore libertà nel loro percorso professionale, consentendo loro di operare in diverse strutture pur mantenendo accesso ai già menzionati benefici fiscali.

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Dal 1.7.2023 è diventata operativa la gran parte delle disposizioni di uno dei decreti attuativi della Riforma dello Sport, il DLgs. 28.2.2021 n. 36.

Le novità introdotte dal decreto sono particolarmente rilevanti per il modo sportivo, interessando soprattutto:

- l’inquadramento civilistico degli enti sportivi professionistici e dilettantistici per il quale gli enti sono tenuti ad adeguare i propri statuti;
- la nuova disciplina del lavoro sportivo, anche sotto il profilo tributario per il quale gli enti sono tenuti ad adeguare alla nuova disciplina i rapporti che intrattengono con le varie figure professionali che collaborano/lavorano.

Il quadro normativo sulla materia è stato ulteriormente innovato, come già accennato in precedenza, ad opera del DLgs. 29.8.2023 n. 120, pubblicato sulla G.U. 4.9.2023 n. 206 e in vigore dal 5.9.2023 (decreto legislativo correttivo); attraverso tale intervento sono state apportate numerose modifiche, sia al DLgs. 36/2021 che al DLgs. 39/2021, nonché agli altri decreti attuativi della Riforma dello Sport.

In questo mio intervento non tratterò dei profili civilistici e giuridici afferenti alla riforma ma suggerisco di verificare molto bene tutti i requisiti richiesti dalla nuova normativa.

Infatti, l’applicazione della disciplina di favore riservata agli enti sportivi dilettantistici, anche e soprattutto per quanto attiene ai profili tributari, è legata alla presenza di due condizioni:

- il riconoscimento ai fini sportivi dell’attività svolta;
- la certificazione dell’effettiva natura dilettantistica.

La Riforma dello Sport interviene sensibilmente in materia, agendo su due questioni:

- da un lato, viene previsto che le associazioni e le società sportive dilettantistiche ottengono il riconoscimento ai fini sportivi direttamente da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate o degli Enti di promozione sportiva (art. 10 del DLgs. 36/2021);
- dall’altro lato, la certificazione dell’effettiva natura dilettantistica dell’ente sportivo avviene attraverso l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), tenuto presso il Dipartimento per lo sport e operativo dal 31.8.2022; il nuovo Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro tenuto presso il CONI.

Il Registro è ospitato su una piattaforma dedicata, raggiungibile dal sito web “registro.sportesalute.eu”.

La Riforma dello Sport interviene sensibilmente anche sulla disciplina relativa ai rapporti di lavoro sportivo; la situazione anteriore alla riforma si presentava infatti priva di regole unitarie.

Ma chi sono i beneficiari del lavoro sportivo? (art. 25 comma 1 del DLgs. 36/2021)

Il decreto correttivo chiarisce che si parla di lavoro sportivo quando la prestazione è diretta a:

- sodalizi iscritti nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
- organismi riconosciuti dal Coni (Federazione Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva);
- Associazioni benemerite, anche paralimpiche;

- Coni;
- Cip;
- Sport e Salute Spa;
- altro soggetto tesserato per cui anche il reddito che l'allenatore percepisce negli allenamenti individuali effettuati a beneficio del tesserato sono qualificati come redditi da lavoro sportivo.

**Le principali novità in ambito lavoristico riguardano:**

- la definizione di “lavoratore sportivo” e la disciplina dei rapporti di lavoro;
- le tipologie di lavoro sportivo (subordinato e autonomo) nei settori professionistici e nell’area del dilettantismo;
- il volontariato nell’ambito delle prestazioni sportive;
- la definizione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

*Nozione di lavoratore sportivo*

Il lavoratore sportivo è definito come colui che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo e in qualità di:

- atleta;
- allenatore;
- istruttore;
- direttore tecnico: colui che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva;
- direttore sportivo: colui che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento
- preparatore atletico;
- direttore di gara: colui che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti FSN, DSA ed EPS attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive”;
- ogni tesserato che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti sulla base di un decreto del Ministero dello Sport, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che accoglie eventualmente le mansioni indicate nei regolamenti tecnici adottati da federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, anche paralimpiche.

Il DLgs. correttivo 120/2023 ha specificato che il lavoratore sportivo è tale se:

- svolge l’attività a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo (ossia ente iscritto al RASD, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, anche paralimpici, CONI, CIP, società sport e salute spa o di altro soggetto tesserato);
- esercita le mansioni (anche ulteriori a quelle sopra indicate) indicate dal CONI e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), che saranno riportate in un elenco tenuto dall’Autorità di Governo delegata in materia di sport.

Sono esclusi dall’ambito del lavoro sportivo i soggetti che:

- svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale;
- forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio è necessario essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (es. fisioterapisti)

- svolgono mansioni non qualificabili come sportive dalla legge o dai regolamenti sportivi, come, ad esempio, i giardinieri, gli addetti alle pulizie, i manutentori, ecc., i cui rapporti sono regolati dalle norme di diritto comune;

#### *Inquadramento contrattuale*

L'attività di lavoro sportivo - a seconda delle effettive modalità con cui le prestazioni sono eseguite - può costituire oggetto di un rapporto di:

1. lavoro subordinato (art. 2094 c.c.);
2. lavoro autonomo (art. 2222 c.c.),
3. lavoro autonomo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c. (co.co.co.)
4. lavoro occasionale (prestazione occasionale)
5. apprendistato

##### 1.1 lavoro sportivo subordinato

Per i contratti di lavoro subordinato sportivo è dettata una disciplina speciale, comune al settore professionistico e dilettantistico (art. 26 del DLgs. 36/2021).

Sono previste numerose deroghe rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro subordinato come ad esempio in materia di licenziamento.

Il lavoro sportivo di tipo subordinato può essere a tempo indeterminato oppure a termine; il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa:

- la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti;
- la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva.

##### 1.2 lavoro sportivo autonomo

Nell'ambito del lavoro sportivo autonomo, è possibile l'instaurazione di:

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c., fonte di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 co. 1 lett. c-bis del TUIR);
- rapporti con soggetti titolari di partita IVA, fonte di redditi di lavoro autonomo professionale (art. 53 co. 1 del TUIR).

##### 1.3 lavoro sportivo autonomo nella forma del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente (art. 28 del DLgs. 36/2021):

- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (il DLgs. correttivo 120/2023 ha previsto l'innalzamento di tale limite da 18 a 24 ore settimanali);
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

In assenza delle citate condizioni, il rapporto di lavoro sportivo potrebbe assumere la forma subordinata o autonoma, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (in altre parole, è possibile stipulare contratti anche senza rispettare i citati requisiti, ma in tal caso non opera la presunzione legale di lavoro autonomo).

I requisiti fondamentali che devono essere rispettati nel caso di tale scelta sono:

- autonomia: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa;
- potere di coordinamento con le esigenze dell'organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all'autonomia operativa del collaboratore;
- prevalente personalità della prestazione da parte del collaboratore;

□ non attrazione dell'attività lavorativa svolta nell'oggetto dell'eventuale professione svolta dal contribuente.

Per evitare possibili contestazioni in merito al rapporto e alla sua regolare configurabilità giuridica, il decreto di riforma dello Sport riconosce la possibilità di certificare i contratti di lavoro, che potrà avvenire sulla base di indici concordati in sede di contratto collettivo tra gli enti affilianti e le organizzazioni più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori o, in assenza di questi accordi, tramite indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. (art. 25, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2021). Vi è quindi presunzione della natura autonoma del rapporto quando l'impegno richiesto non supera le 24 ore a settimana (originariamente 18) al netto dell'impegno per le manifestazioni sportive. Il provvedimento determina un'inversione dell'onere della prova che è quindi l'amministrazione a dover dimostrare la natura eventualmente subordinata del rapporto nel caso di impegno inferiore alle 24 ore alla settimana. Quindi il supero delle 24 ore di per sé non necessita di trasformazione del rapporto in lavoro subordinato ma sta al committente provare la genuinità della natura autonoma e a tal fine potrebbe essere utile procedere alla certificazione del contratto.

#### 1.4 lavoro occasionale

Per effetto di quanto previsto dal DLgs. correttivo 120/2023, ricorrendone i presupposti, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, le associazioni benemerite e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e la società Sport e salute spa possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente anche se va notato per questa fattispecie non si accede alle agevolazioni fiscali e previdenziali del lavoro sportivo.

#### 1.5 apprendistato

La nuova norma consente la sottoscrizione del 1.7.2023 di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall'età di 15 anni e fino ai 23 anni.

Le retribuzioni riconosciute al fine del calcolo dell'IRPEF non costituiscono reddito per il percettore fino all'importo massimo di 15.000 euro. In caso di supero di tale limite l'importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente in quanto al comparto sportivo vengono applicate regole speciali.

#### *Volontariato nell'ambito delle prestazioni sportive*

Le società e le associazioni sportive possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport:

- in modo personale, spontaneo e gratuito;
- senza fini di lucro, neanche indiretti;
- esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

A seguito delle modifiche apportate dal DLgs. correttivo 120/2023, possono essere rimborsate:

- esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente;
- anche a fronte di un'autocertificazione di cui all'art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, purché non superino l'importo di 150,00 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Al fine di circoscrivere eventuali contenziosi che potrebbero sorgere in ordine alla genuinità di tali rapporti, potrebbe essere opportuno il rilascio da parte del volontario di una dichiarazione sottoscritta in cui sono indicate le ragioni per cui presta l'attività, le prestazioni specifiche rese e la loro gratuità.

Rispetto al testo preliminare, va notato che il Decreto in Gazzetta Ufficiale non prevede la figura dell'amatore sportivo.

### *Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionali*

L'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche e degli altri organismi sportivi può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative (art. 37 del DLgs. 36/2021).

Si tratta, in linea generale, delle attività svolte dal personale addetto alla segreteria, al tesseramento, alla contabilità e agli altri adempimenti amministrativi dell'ente. Tali mansioni non sono qualificabili come sportive ed i lavoratori non sono qualificabili come "lavoratori sportivi".

Tra i soggetti in esame non rientrano, tuttavia, coloro che forniscono prestazioni di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Per le mansioni predette, l'instaurazione di un rapporto di collaborazione "può" avvenire "ricorrendone i presupposti". La norma lascerebbe quindi spazio anche ad altre tipologie contrattuali (ad esempio il lavoro subordinato).

### *Profili previdenziali e assicurativi*

In relazione ai rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale, viene prevista l'assicurazione previdenziale e assistenziale con iscrizione alla Gestione Separata INPS, secondo la relativa disciplina previdenziale, con la possibilità di usufruire delle medesime agevolazioni sopra indicate per i collaboratori coordinati e continuativi sportivi.

A tali rapporti si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'art. 5 co. 2 e 3 del DLgs. 23.2.2000 n. 38, con cui si prevede che ai fini dell'assicurazione INAIL:

- il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal DPR 1124/65;
- il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

Questa fattispecie, infatti, non beneficia delle semplificazioni previste per i lavoratori sportivi in merito alle comunicazioni al Registro delle attività sportive dilettantistiche che previste per i lavoratori sportivi equivalgono a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l'impiego.

### **Trattamento ai fini previdenziali**

La Riforma dello sport interviene anche sotto il profilo previdenziale:

regime contributivo dei lavoratori sportivi professionisti

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano l'attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS.

A decorrere dall'1.7.2023, tale Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del DLgs. 30.4.97 n. 166 (recante la definizione del regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo – Enpals, Ente confluito nell'INPS dal 2012).

Al Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c., operanti nei settori professionistici.

L'aliquota contributiva è fissata al 25% calcolato sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000 euro, cui si aggiunge l'aliquota aggiuntiva dello 1,07% (malattia, maternità e ISCRO), anche in questo caso per un totale del 26,07%.

Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l'aliquota è pari al 24% ai soli fini dell'IVS (sul 50% dei compensi percepiti fino al 2027).

Il massimale di reddito 2024 soggetto a contribuzione è fissato a 119.650 euro.

regime contributivo dei lavoratori sportivi dilettanti

Nel settore dilettantistico:

- i lavoratori subordinati sportivi sono iscritti al suddetto Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS;
- i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, sono iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

### Gestione separata INPS – Aliquote contributive

Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo (siano essi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, oppure professionisti autonomi titolari di partita IVA), l'aliquota contributiva di base (cui vanno sommate quelle aggiuntive ordinarie in base al rapporto di lavoro) è stabilita in misura pari al:

- 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie;
- 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.
- Oltre alla ritenuta contributiva vanno versate le cosiddette aliquote assistenziali pari al 1.31% per la disoccupazione e 0.72% per maternità, malattia, assegni nucleo familiare che si calcolano sulla somma intera senza decurtazione del 50% (più 2,03%)

### Gestione separata INPS – Esenzione contributiva

Per i lavoratori autonomi del settore dilettantistico (collaboratori coordinati e continuativi e autonomi con partita IVA) è previsto l'obbligo contributivo "sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui". Conseguentemente, le aliquote del 24% e del 25% si applicano sulle somme eccedenti tale importo.

Secondo le regole ordinarie vigenti per la gestione separata anche per i co.co.co. sportivi, l'onere contributivo viene ripartito tra committente e collaboratore nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3.

Dall'agevolazione contributiva sono esclusi i lavoratori subordinati sportivi dell'area del dilettantismo.

Fino al 31.12.2027, la contribuzione alla Gestione separata INPS per collaboratori e autonomi con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

L'agevolazione opera sull'imponibile contributivo, restando ferma la misura dell'aliquota applicabile.

Per espressa previsione normativa per l'anno 2023 per l'imponibile ai fini previdenziali si prendono in considerazione i soli compensi erogati dal 1.7.2023.

### Tutela contro gli infortuni

L'obbligo assicurativo presso l'INAIL è previsto per i lavoratori subordinati sportivi, anche qualora sussistano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze assicurative.

A seguito delle modifiche apportate dal DLgs. correttivo 120/2023, invece, vige l'obbligo assicurativo di cui all'art. 51 della L. 289/2002 che comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento di attività sportiva dai quali sia derivata la morte o un'inabilità permanente per:

- i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari; tali soggetti devono essere anche assicurati dagli enti dilettantistici per la responsabilità civile verso terzi.

Per tutte le altre tipologie di lavoratori, ivi inclusi i co.co.co. amministrativo-gestionali, gli adempimenti ai fini INAIL vengono effettuati non tramite il Registro: spetta agli enti sportivi dilettantistici accreditarsi sul sito dell'INAIL (<https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizionline/registrazione.html>) anche tramite delegati, presentando denuncia di iscrizione, ove non siano già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive all'INAIL, specificando:

- l'attività esercitata e quella svolta specificatamente dai lavoratori sportivi da assicurare all'Inail in relazione alla loro mansione/qualifica;
- l'ammontare dei compensi che si presume corrispondere ai lavoratori sportivi nell'anno in corso e in quello successivo.

Il premio assicurativo anticipato dovuto per l'anno in corso viene determinato e richiesto dall'Inail con il certificato di assicurazione, ove è indicato il numero di codice ditta abbinato all'ente sportivo e il numero della posizione assicurativa territoriale (PAT) istituita per ogni sede dei lavori. che sarà emesso dalla Sede Inail competente in base alla sede legale dell'EDS, dopo aver effettuato la classificazione tariffaria congruente con l'attività svolta e dai lavoratori da assicurare, descritta nella denuncia di iscrizione. Resta ovviamente fermo l'obbligo di variazione per gli enti già titolari di posizioni attive che debbano assicurare ulteriori lavoratori dal 1° luglio scorso, in altra sede di lavoro o in una in cui non è presente il nuovo rischio da assicurare. Attenzione, tuttavia, perché ove non sia possibile

notificare i certificati di assicurazione e variazione agli enti per assenza di PEC, questi saranno recapitati dalle Sedi Inail all'indirizzo di posta elettronica (anche non PEC) risultante nel RNASD. Per espressa previsione normativa per l'anno 2023 per l'imponibile ai fini assicurativi si prendono in considerazione i soli compensi erogati dal 1.7.2023

### Trattamento fiscale

Nell'ambito della riforma del lavoro sportivo, il DLgs. 36/2021 modifica, a decorrere dall'1.7.2023, alcune disposizioni del TUIR. In particolare:

- è abrogata la parte dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, relativa all'inquadramento tra i redditi diversi dei compensi percepiti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e da rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale non professionali;
- è soppresso il co. 3 dell'art. 53 del TUIR, che regolava il trattamento dei redditi degli sportivi professionisti derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo ex 91/81 (legge che viene parimenti soppressa);
- è introdotta la nuova lett. a) all'art. 53 co. 2 del TUIR, che inquadra tra i redditi di lavoro autonomo non professionali quelli derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa.

A fronte della parziale abrogazione del citato art. 67 del TUIR, a decorrere dall'1.7.2023, i rapporti finora assoggettati a tale disciplina devono essere inquadrati nelle diverse categorie definite dal DLgs. 36/2021 (lavoro subordinato o lavoro autonomo), con conseguente modifica del regime fiscale.

Quindi dal 1° luglio scorso, per i compensi sportivi nell'area del dilettantismo trovano applicazione le nuove soglie di esenzione:

- fino a 5.000 euro annui: esenzione ai fini IRPEF e INPS;
- da 5.001 a 15.000 euro annui: esenzione ai fini IRPEF e si versano solo i contributi INPS;
- oltre 15.000 euro annui: per la parte eccedente, si pagano sia i contributi INPS che l'IRPEF, con le aliquote ordinarie e relative addizionali. (obbligo di cedolino paga).

Per il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, viene prevista una soglia di esenzione fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro (art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021) così con la risposta n. 474 dell'11.12.2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la soglia si applica sull'intero annuo indipendentemente dalle diverse regole fiscali in vigore prima e dopo il 1.7.2023.

L'agevolazione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di 15.000,00 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. Oltre l'importo di 15.000,00 euro si applicheranno le regole ordinarie in tema di ritenute fiscali erariali e di addizionali IRPEF regionale e comunale.

Autocertificazione dei compensi percepiti

Al fine di monitorare l'eventuale superamento della soglia, all'atto del pagamento, il lavoratore sportivo rilascia un'autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Periodo transitorio per l'anno 2023

La tassazione dei compensi percepiti per prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico risente del fatto che, per quanto riguarda il periodo d'imposta 2023 convivono due discipline fiscali differenti; in particolare, tali compensi:

- sono considerati redditi diversi, con soglia di non imponibilità fino a 10.000,00 euro, se percepiti nel periodo 1.1.2023 – 30.6.2023;
- sono considerati redditi di lavoro subordinato o a questi assimilati, oppure di lavoro autonomo, a seconda della categoria contrattuale in cui sono inquadrati, se percepiti nel periodo 1.7.2023 – 31.12.2023; la soglia di non imponibilità è pari a 15.000,00 euro.

Per espressa disposizione normativa, per i lavoratori sportivi dilettanti che nel 2023 percepiscono compensi sia nel primo che nel secondo semestre l'ammontare escluso dalla base imponibile non può superare, in ogni caso, l'importo di 15.000,00 euro; in altre parole, i due limiti (10.000,00 euro

relativamente al primo semestre e 15.000,00 relativamente al secondo semestre) non sono cumulabili e i compensi sportivi erogati dal 1.1.2023 al 30.06.2023 assoggettati all'art. 67 comma 1 lett. m) del Tuir vanno considerati nell'importo di 15.000 euro che viene considerata per il 2023 la soglia di esenzione fiscale complessiva (decreto Milleproroghe)

### **Contributo per associazioni e società sportive di minori dimensioni**

Al fine di agevolare le piccole realtà sportive dilettantistiche nell'assolvimento dei nuovi obblighi derivanti dalla disciplina sul lavoro sportivo, il DLgs. correttivo 120/2023 ha istituito un contributo:

- in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel RASD, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del contributo hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a 100.000,00 euro;
- commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

Il contributo spetta nel rispetto del regime de minimis (Regolamento UE 18.12.2013 n. 1407) ed è iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Con DPCM o decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, verranno stabiliti le modalità ed i termini di concessione e di revoca del contributo, nonché definite le modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto.

### **Premi agli sportivi**

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 co. 2 del DPR 600/73 (art. 36 co. 6-quater del DLgs. 36/2021).

Tali somme sono quindi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 20%.

### **Irap**

Il DLgs. correttivo 120/2023 ha introdotto una specifica agevolazione IRAP, applicabile a tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000,00 euro; tali somme non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.

### **Dipendenti pubblici**

I dipendenti della Pubblica Amministrazione possono svolgere attività sportiva in favore degli enti sportivi dilettantistici, fuori dall'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio. A seconda delle modalità in cui l'attività è resa, i dipendenti possono essere inquadrati come:

- volontari, per i quali si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
- lavoratori sportivi, ove l'attività preveda il versamento di un corrispettivo.

A livello procedurale, lo svolgimento dell'attività come volontario presuppone una previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. Diversamente, ove le prestazioni siano riconducibili nell'ambito del lavoro sportivo, le stesse possono esercitarsi solo previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza, che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla richiesta.

Una volta decorso termine senza che intervenga un provvedimento espresso di accettazione/diniego, l'autorizzazione si intende accolta (meccanismo silenzio-assenso).

Tale procedura trova applicazione anche al personale in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva che non rientra nell'attività sportiva istituzionale.

## Direttori di gara e soggetti preposti a garantire lo svolgimento di manifestazioni sportive

Nel novero rientrano:

- Direttori di gara;
- soggetti operanti nel settore dilettantistico che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.

Non è necessaria per queste tipologie di soggetti la stipula di un contratto di lavoro sportivo.

È sufficiente una comunicazione o designazione da parte della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente.

Ai direttori di gara e soggetti preposti ad assicurare lo svolgimento delle manifestazioni sportive possono essere riconosciuti rimborsi forfetari per le spese sostenute anche nel proprio comune di residenza, entro gli stessi limiti previsti per i volontari sportivi.

### Comunicazione rapporti di lavoro al registro

Dal 1° luglio 2023 è scattato l'obbligo per Asd e ssd di comunicare i rapporti di lavoro sportivo tramite il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (RAS) diretta al Centro dell'Impiego, INPS e INAIL (modello Unilav). Due le precisazioni ad opera del decreto correttivo-bis:

➤ In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co. sportive, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro una finestra temporale più ampia, entro il 31 ottobre 2023.

➤ circa l'ambito soggettivo, è ampliato il novero dei soggetti interessati estendendo la semplificazione anche nei confronti di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di promozione sportiva, Associazioni benemerite, CONI, CIP e Società Sport e Salute S.p.A., ossia soggetti diversi da Asd/ssd ma che, al pari di quest'ultime, possono avvalersi di collaboratori sportivi per lo svolgimento delle proprie attività.

➤ La comunicazione al centro per l'impiego deve essere resa per tutti i rapporti di lavoro sportivo, ivi inclusi quelli entro la soglia dei 5mila euro annuali.

➤ Solo per i co.co.co. sportivi l'obbligo di comunicazione avviene con la trasmissione del modello Unilav al Centro per l'impiego. Una volta trasmesso l'Unilav tramite il registro al Centro per l'Impiego, il nodo di coordinamento nazionale, ubicato presso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, provvede a inviare le comunicazioni rendendole disponibili a tutte le amministrazioni coinvolte.

In particolare, sono comunicati all'INPS e all'INAIL con le modalità esistenti e previste dalla normativa vigente, l'inizio/aggiornamento del rapporto di lavoro. Per tutte le altre tipologie di lavoratori sportivi, restano fermi i canali di comunicazione dei rapporti di lavoro ordinari.

Il 25.10.2023 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con Circolare n. 2 del 2023 aveva fissato al 30 e al 31 ottobre u.s. le prime scadenze su comunicazione e versamenti per i rapporti di lavoro in ambito sportivo dopo la Riforma. Infatti, in data 5 settembre 2023 erano entrati in vigore gli ultimi correttivi al testo e quindi le misure sono di fatto da attuare.

Il Decreto Proroghe 2023 convertito in Legge ha sposato poi al 30.11.2023 il versamento per della contribuzione previdenziale per i soggetti con rapporti di lavoro sportivo nella forma della collaborazione coordinate e continuative.

### ULTIME NOVITA'

Nell'iter di conversione del Decreto Mille Proroghe (DL 215/2023) è stato approvato un emendamento che interviene in tema di lavoro sportivo con:

- due proroghe relative a obblighi di comunicazioni dei lavoratori e
- novità anche sulle ritenute sui premi nelle gare sportive dilettantistiche.

Il provvedimento deve essere approvato da entrambe le Camere entro il 28 febbraio 2024.

1- Proroga comunicazioni obbligatorie direttori di gara e arbitri

2- Mantenimento regime previdenziale FPLS istruttori e direttori tecnici

3- Premi sport dilettantistico esenti da ritenuta fiscale fino a 300 euro

Proroga per le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro sportivi

Ha ottenuto il via libera un emendamento che proroga di 2 mesi, dal 31 gennaio al 31 marzo 2024, il termine ultimo per le comunicazioni dei rapporti di lavoro degli arbitri e dei direttori di gara nello sport.

In particolare, il correttivo sostituisce il comma 6-quater dell'art. 25, D.Lgs. n. 36/2021, disponendo che in sede di prima applicazione, relativamente ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico (soggetti di cui al comma 6-bis dell'articolo 25, D.Lgs. n. 36/2021), le comunicazioni al centro dell'impiego, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio - dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024.

*Termine ultimo per l'opzione sul mantenimento del regime previdenziale*

Un ulteriore emendamento approvato interviene sull'art. 35, D.Lgs. n. 36/2021 contenente le disposizioni generali in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi

Specificatamente, si apporta modifiche al comma 3, che prevede, per le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive che risultino già iscritte al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), la facoltà di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento presso il medesimo Fondo. Tale facoltà di opzione è esercitabile dagli assicurati che alla data del 30 giugno 2023 risultino da ultimo iscritti al FPLS in relazione alle predette qualifiche professionali.

Con l'emendamento, in particolare, si proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine ultimo per esercitare la facoltà di opzione per il mantenimento del predetto regime previdenziale.

Come indicato dall'Inps nella circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, l'opzione per il mantenimento della gestione pensionistica al FPLS va esercitata direttamente dal sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) al portale istituzionale e seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tu" nella sezione Strumenti > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticata sarà necessario selezionare "Esercizio dell'opzione per il mantenimento della gestione pensionistica al Fondo lavoratori dello spettacolo".

Nel caso di mancato esercizio del diritto di opzione, a decorrere dal 1° luglio 2023, tali lavoratori saranno assicurati, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo la disciplina previdenziale sopra descritta.

Ha ottenuto il via libera anche un emendamento di modifica della disciplina fiscale sui premi messi in palio in occasioni di manifestazioni sportive dilettantistiche prevista dal comma 6 quater dell'art. 36, D.Lgs. n. 36/2021.

Nel merito, l'emendamento prevede che sulle somme versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'art. 30 c. 2 D.P.R. n. 600/1973 (pari al 20%), se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro. Se detto ammontare è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta.

A tal fine, all'atto del pagamento l'atleta rilascia al sostituto d'imposta autocertificazione attestante che, con il pagamento del premio conseguito, non supera il limite di 300 euro di somme percepite senza l'applicazione delle ritenute alla fonte.

Il sostituto d'imposta, entro il secondo mese successivo all'erogazione dei premi per i quali non è stata applicata la ritenuta alla fonte, provvede a comunicare all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, i dati dei soggetti beneficiari e del relativo premio percepito senza

applicazione della ritenuta alla fonte e la medesima comunicazione è resa disponibile all’Agenzia delle entrate.

#### *Collaboratori sportivi: contributi 2024 - sospesa la scadenza del LUL*

Pubblicati i dettagli sulla contribuzione previdenziale 2024 per i collaboratori e professionisti sportivi. L’ispettorato del lavoro ha emanato la circolare 1 2024 che sospende la scadenza del 30 gennaio per i rapporti iniziati nel 2023, in attesa dell’emanazione di un provvedimento specifico.

E’ stata pubblicata il 29 gennaio 2024 la circolare INPS 24/2024 con i dettagli sui contributi previdenziali dovuti per il 2024 dagli iscritti alla Gestione separata INPS.

A seguito della riforma dello sport anche tutti i collaboratori del settore sportivo dilettantistico (con compensi superiori a 5mila euro annui) rientrano in questi obblighi e la circolare dedica uno specifico paragrafo a questi lavoratori, siano essi lavoratori sportivi come definiti dalla riforma che collaboratori in area amministrativo- gestionale.

Il d.lgs 36/2021 e ss.mm.ii., prevede che l’obbligo di iscrizione dei collaboratori nel libro unico del lavoro, debba essere adempiuto, entro 30 giorni:

- dalla fine di ciascun anno di riferimento (es. 30 gennaio 2024 per il 2023);
- dalla fine del contratto, se anteriore,

con le modalità tradizionali a cura del datore di lavoro o degli intermediari in via telematica oppure all’interno di una apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Questa sezione però non risulta attiva per cui è ancora necessario seguire la procedura ordinaria.

Si ricorda che:

1. nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
2. Il libro unico del lavoro va compilato, con modalità che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica
3. il libro unico per i collaboratori sportivi non è soggetto agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail.

#### CERTIFICAZIONE UNICA

I sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 18 marzo 2024, i modelli CU relativi ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi con riferimento all’anno di imposta 2023.

Tale adempimento riguarda anche le associazioni e società sportive dilettantistiche che abbiano erogato compensi di lavoro sportivo e non solo nel corso del 2023.

Tra le principali novità rispetto agli anni precedenti, si segnala l’inserimento di nuovi quadri necessari per certificare i compensi erogati in ambito sportivo a partire dal 1° luglio 2023, in virtù della cosiddetta riforma del lavoro sportivo disciplinata dal DLgs 36/2021.

In particolare, le novità riguardano:

- la sezione “Reddito lavoro sportivo”, nei dati fiscali;
- la sezione 3-bis “Inps gestione separata parasubordinati sportivi dilettantistici e figure assimilate”, nei dati previdenziali e assistenziali.

Nella maggior parte dei casi le ASD e SSD si troveranno nella condizione di dover rilasciare ai propri collaboratori sportivi dilettantistici due certificazioni uniche:

- una concernente i compensi corrisposti fino al 30 giugno 2023, che costituiscono redditi diversi ex art. 67, co. 1, lett. m) del TUIR, (soglia esenzione fiscale fino ad euro 10.000);
- una concernente i compensi corrisposti dal 1° luglio 2023, che potrebbero invece rientrare tra i redditi di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo (soglia esenzione fiscale fino ad euro 15.000).

Il termine ultimo per consegnare al percettore delle somme ed effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 18 marzo 2024, in quanto il 16 marzo cadendo di sabato fa slittare la scadenza al primo giorno non festivo successivo.

La trasmissione telematica delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può invece avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2024.

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Qualora la correzione avvenga invece entro 60 giorni, le sanzioni sono ridotte ad 1/3 e quindi in misura pari ad euro 33,33.

I modelli e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) oppure da quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).